

NORME PER RIDURRE IL SOVRAFFOLLAMENTO PENITENZIARIO E TUTELARE I DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE

RELAZIONE

Le norme di questa proposta di legge sono il frutto del lavoro condiviso di molte organizzazioni. L'intenzione è quella di contrastare in modo sistemico il sovraffollamento agendo su quelle leggi che producono carcerazione senza produrre sicurezza.

Il 29 giugno 2010 è stato approvato il piano carceri, che prevede la realizzazione di 9.150 posti, per un importo totale di € 661.000.000. Il tutto da realizzarsi entro la fine del 2012. Ma i posti sono insufficienti (ad oggi mancano 14mila posti), non sono previste risorse per la gestione dei nuovi istituti e la scadenza è già slittata.

Intanto però l'Italia ha il sistema penitenziario più sovraffollato d'Europa mentre le persone in misura alternativa, dell'entrata in vigore della ex-Cirielli, sono calate da 23.394 a 17.487.

L'Italia detiene inoltre il record in Europa per la percentuale di persone detenute per violazione della legge sulle droghe: il 36,9% a fronte di una media europea del 15,4%, mentre si segnala un calo, dall'entrata in vigore della nuova legge, delle persone in affidamento terapeutico, passate da 3.852 a 2.606. Su questi ed altri temi interviene la presente proposta, per contrastare il sovraffollamento ed elevare gli standard di tutela dei diritti umani nelle carceri.

Capo I

Le norme del Capo I sono tese a ridurre i livelli di criminalizzazione delle persone straniere soggiornanti irregolari.

Capo II

La Legge ex-Cirielli, diventata famosa come "legge salva-Previti", non ha soltanto ridotto i termini di prescrizione dei reati, ma ha dato nuova forma e contenuto alla figura del "recidivo" e inventato la disciplina del "recidivo reiterato", che in realtà penalizza la stragrande maggioranza dei detenuti, che sono condannati per reati di microcriminalità, spesso dovuti alla loro condizione, di tossicodipendenti o di immigrati irregolari. Per loro sono stati introdotti inasprimenti di pena, divieto in molti casi di applicazione di circostanze attenuanti, aumento dei termini per la richiesta di permessi premio, irrigidimento per la concessione delle misure alternative, divieto di sospensione pena. Si prevede in particolare l'abrogazione di tutte le misure che comportano un aggravio di pena e/o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici.

Capo III

Le norme del Capo III prevedono che, raggiunto il limite della capienza regolamentare, si proceda all'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, con previsione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare. Il Ministero della Giustizia determinerà l'ordine di ingresso per i condannati in via definitiva seguendo un ordine cronologico. Nel caso di alcuni reati particolarmente gravi, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere direttamente alla esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione la pena scorre regolarmente come se fosse espiata. Il detenuto che non rispetta le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà invece interrompere lo scorrimento della pena. Si prevede altresì l'aumento della liberazione anticipata da 45 a 60 giorni a trimestre.

Capo IV

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

E' prevista l'estensione dell'istituto della sospensione del procedimento con la messa alla prova dell'imputato che, per la sua positiva sperimentazione nel settore minorile, può risultare efficace nel contrasto di fenomeni di microcriminalità, prevenendone l'evoluzione verso manifestazioni criminali più pericolose.

Capo V

La norma del Capo V mira a depenalizzare un reato, quello di oltraggio, recentemente reintrodotta nel codice penale, che determina aggravati di pena notevoli per chi è in carcere, spesso denunciato per fatti di questo tipo. La denuncia per il crimine di oltraggio fa inoltre perdere nella prassi penitenziaria tutti i benefici.

Capo VI

Le disposizioni del capo VI sono tese al superamento del carcere per i tossicodipendenti attraverso la eliminazione delle tabelle ministeriali relative ai quantitativi riferibili all'uso personale; la depenalizzazione totale dell'uso personale includente la coltivazione; la drastica riduzione delle pene per lo spaccio di droghe leggere, la rimozione del limite a due concessioni dell'affidamento terapeutico; l'abrogazione dell'obbligo per gli operatori del SerT di denunciare ogni singola violazione del programma terapeutico. Tutto ciò in vista dell'estensione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere, per i quali è previsto un forte impegno degli Enti locali.

Capo VII

A fronte dell'attuale sovraffollamento è necessario rilanciare invece l'orizzonte di una riforma sostanziale del Codice penale, che promuova una drastica riduzione delle fattispecie di reato e delle pene e il ricorso al carcere come extrema ratio. La previsione di pene alternative e misure extrapenali e la riduzione dei minimi e dei massimi edittali, a partire dall'abolizione dell'ergastolo, possono rappresentare soluzioni ben migliori se affiancate alla disponibilità a rivedere normative altamente criminogene, quali quelle che penalizzano i recidivi nell'accesso ai benefici penitenziari, quelle che prevedono il carcere per i tossicodipendenti e quelle che criminalizzano l'immigrazione clandestina.

Capo VIII

Le norme del capo VIII sono tese ad accrescere le garanzie di promozione e protezione dei diritti delle persone private della libertà. In primo luogo si propone la ratifica del protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite. L'Italia lo ha firmato nel 2003 e mai ratificato. Esso prevede la istituzione di un organismo di controllo dei luoghi detentivi a livello universale. Prevede anche la nascita di organismi indipendenti su scala nazionale. I successivi articoli mirano alla istituzione del difensore civico delle persone private della libertà e alla introduzione del crimine di tortura. Le lacune del nostro ordinamento si perpetuano da troppo tempo. Infine, si vuole dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell'11 febbraio 1999 che ha sollevato la questione della insufficiente tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti. La Corte ha infatti sostenuto che il nostro sistema penitenziario non presenta meccanismi procedurali di garanzia per le persone private della libertà personale di fronte ad atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti. La lettura del combinato disposto degli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), evidenzia una lacuna di tutela giurisdizionale. Il detenuto può sì presentare reclamo al magistrato di sorveglianza in base all'articolo 35, ma il successivo articolo 69, al comma 6, prevede una procedura giurisdizionalizzata solo per due casi di reclamo, sicuramente non fra i più ricorrenti nella vita detentiva, ossia: " a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

assicurazioni sociali; b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta".

L'articolo 37 estende le garanzie giurisdizionali previste all'articolo 69, comma 6, dell'ordinamento penitenziario, a tutti i reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti. La procedura giurisdizionale prescelta é quella di cui all'articolo 14- *ter* dell'ordinamento penitenziario, già prevista per le altre ipotesi di reclamo al magistrato di sorveglianza su atti dell'amministrazione. Essa assicura il diritto al contraddittorio, il diritto alla difesa ed il diritto al ricorso in cassazione. Ogni diritto violato merita simili garanzie.

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

Capo I Modifiche al “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

Art. 1

Al comma 1 dell’art. 16 del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, D. Lgs. 286/98, dopo le parole “nei confronti dello straniero che” sono inserite le parole “ne faccia richiesta e che” e le parole “pena detentiva entro il limite di due anni” sono sostituite dalle parole “pena detentiva entro il limite di tre anni”.

Art. 2

Al comma 5 dell’art. 16 del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, D. Lgs. 286/98, le parole “anche residua, non superiore a due anni” sono sostituite dalle parole “anche residua, non superiore a tre anni, e che ne faccia richiesta”.

Art. 3

Al comma 8 dell’art. 16 del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, D. Lgs. 286/98, le parole “dieci anni” sono sostituite dalle parole “cinque anni”.

Capo II – Modifiche alle norme in materia di recidiva

Art. 4

L’art. 3 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 è abrogato.

Art. 5

L’art. 4 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 è abrogato.

Art. 6

L’art. 5, comma 1, della L. 5 dicembre 2005 n. 251 è abrogato.

Art. 7

Il comma 1 dell’art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 è abrogato.

Art. 8

Al comma 2 dell’art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 le parole “né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale” sono abrogate.

Art. 9

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

Al comma 3 dell'art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 le parole "Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni" sono abrogate.

Art. 10

Il comma 4 dell'art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 è abrogato.

Art. 11

Il comma 5 dell'art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 è abrogato.

Art. 12

Il comma 6 dell'art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 è abrogato.

Art. 13

Il comma 7 dell'art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 è abrogato.

Art. 14

L'art. 9 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 è abrogato.

Capo III – Norme in materia di esecuzione della pena

Art. 15

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia è tenuto a emanare un decreto nel quale – dopo un conteggio effettuato sulla base degli standard fissati dal Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura in relazione agli spazi fisici minimi da mettere a disposizione di ogni detenuto – stabilisce il numero di posti letto presenti in ciascuno degli istituti di pena italiani. Fermo restando il principio di territorializzazione della pena, nessuno può essere incarcerato in un istituto che non abbia un posto letto disponibile.

Qualora un condannato non possa venir incarcerato nell'istituto a lui destinato, l'ordine di esecuzione della pena si tramuta in obbligo di permanenza presso il domicilio o altro luogo da lui indicato. Il Ministero della Giustizia costituirà una lista di coloro che attendono di scontare la pena carceraria. La lista seguirà l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne.

Un certo numero di posti letto verrà preservato libero nonostante la lista di attesa. Nel caso di reati contro la persona si potrà procedere direttamente all'esecuzione della pena utilizzando questi spazi. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione la pena scorre regolarmente come se fosse espiata in carcere. Il detenuto che non rispetta le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà invece interrompere lo scorrimento della pena.

Art. 16

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

Al comma 1 dell'art. 54 della L. 26 luglio 1975 n. 354 le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle parole "sessanta giorni".

Art. 17

L'art. 2, comma 3-ter, lett. m), del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con legge di conversione 24 luglio 2008 n. 125, è abrogato.

Capo IV – Norme in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 18

Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 168-bis - (Sospensione del procedimento con messa alla prova) - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il giudice disciplina le modalità di espletamento della prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo”.

Capo V – Abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Art. 19

L'art. 1, comma 8, della L. 15 luglio 2009 n. 94 è abrogato.

Capo VI – Norme in materia di disciplina degli stupefacenti

Art. 20

Al comma 1bis, lettera a) dell'articolo 73 D.P.R. n. 309/1990 sono soppresse le parole: “in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga”.

Art. 21

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

Sono abrogati i commi e 5 bis dell'articolo 73 D.P.R. n. 309/1990.

Art. 22

Dopo l'art. 73 è inserito l'articolo 73bis

Art. 73bis.

1. Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'art. 73 sono di lieve entità, per tale distinta ipotesi di reato, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni.

2. Per tale ipotesi di reato non sono applicabili ulteriori circostanze attenuanti o aggravanti. La recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, non opera come circostanza aggravante e non è comunque ostativa al riconoscimento della ipotesi di reato di cui al comma 1.

3. In tale ipotesi, quando gli autori di reato sono persone tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, il giudice, qualora non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire alla pena detentiva, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Tale misura può essere disposta anche presso gli enti ausiliari di cui all'art. 115, previo consenso degli stessi. In deroga a quanto previsto da tale norma, al comma 5, il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Tale misura sarà eseguita con prestazione di lavoro di almeno un'ora in tutti i giorni lavorativi.

4. L'organo competente alla esecuzione della pena di cui al comma precedente trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza competente nel domicilio del condannato, che determina le modalità di esecuzione, individuando il lavoro di pubblica utilità da svolgere. Lo stesso incarica l'Ufficio esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro. In merito a questo, l'Ufficio riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, competente anche per la modifica delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 28/8/2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il magistrato di sorveglianza procede, tenuto conto della gravità dei motivi e delle circostanze delle violazioni, ai sensi degli articoli 678 e 666 del codice di procedura penale, per la eventuale revoca del lavoro di pubblica utilità e la ridefinizione della parte di pena ancora da eseguire, tenuto conto, da un lato, dell'impegno manifestato nel periodo di esecuzione del lavoro di pubblica utilità e, dall'altro lato, della gravità delle inadempienze agli obblighi connessi alla stessa misura.

Art. 23

Al comma 1 dell'art. 89 del DPR 9/10/1990, n. 309 il primo capoverso è sostituito con il seguente:

“1. Quando è imputata una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza a tali persone ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non può disporre la custodia cautelare in carcere, ma può, se lo ritenga necessario, applicare gli arresti domiciliari o altra misura cautelare.”

Art.24

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

Al comma 2 dell'89 del DPR 9/10/1990, n. 309 il primo capoverso e la prima proposizione del secondo capoverso sono sostituiti dai seguenti: "2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza a tali persone ovvero in una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, il giudice, se non ricorrano esigenze cautelari di particolare rilevanza, può revocare la misura della custodia cautelare in carcere o, se lo ritenga necessario, sostituirla con quella degli arresti domiciliari o con altra misura cautelare. La revoca o la sostituzione sono concesse su istanza dell'interessato:"

Art.25

Dopo il comma 2 dell'art.89 del DPR 9/10/1990, n. 309 sono inseriti i comma 2bis e 2ter:

"Presso ogni tribunale, i servizi pubblici per le dipendenze, attraverso un nucleo di operatori distaccati presso lo stesso tribunale, segnalano, su richiesta degli interessati o di ufficio, nei casi di cui al comma 1, al giudice procedente lo svolgimento del programma terapeutico in corso o, nei casi di cui al comma 2, si rendono disponibili con urgenza, su richiesta degli interessati o di ufficio, per la definizione del programma stesso e lo trasmettono all'organo giudiziario procedente per l'udienza stabilita o per altra a tal fine fissata. Nei casi di cui al comma 2, i servizi pubblici per le dipendenze operanti in carcere, effettuano, all'inizio della custodia cautelare, la presa in carico delle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti e segnalano immediatamente i singoli casi al nucleo operativo presso i tribunali. Nei casi di cui al comma 2, la custodia cautelare in carcere prosegue fino all'adozione dei provvedimenti del giudice previsti dallo stesso comma. Nei casi di cui ai commi precedenti in cui sia richiesto l'inserimento in una struttura residenziale, i servizi pubblici la individuano, esprimendo anche il loro parere sulla opportunità e la idoneità di tale inserimento."

"2ter. I tribunali devono mettere a disposizione dei servizi pubblici per le dipendenze i locali necessari per il funzionamento dei nuclei operativi. Il giudice procedente è impegnato a ricorrere alla utilizzazione degli interventi di tali servizi."

Art.26

Il comma 4 dell'art. 89 del DPR 9/10/1990, n. 309 è modificato come segue:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 4bis, comma 1, della legge 26/7/1975, n. 356."

Art.27

Il comma 5 dell'89 del DPR 9/10/1990, n. 309 è abrogato.

Art. 28

Il comma 5bis dell'art.89 del DPR 9/10/1990, n. 309 è abrogato.

Art. 29

Al comma 4 dell'art. 94 del DPR 9/10/1990, n. 309 le parole "Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" sono soppresse.

Art.30

Il comma 5 dell'art. 94 del DPR 9/10/1990, n. 309 è abrogato.

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

Art.31

Il comma 6ter dell'art. 94 del DPR 9/10/1990, n. 309 è abrogato.

Art. 32

Nel terzo capoverso del comma 6 dell'art. 656 del Codice di procedura penale, sono soppresse le parole “salvi i casi di inammissibilità”.

Capo VII – Nuove norme in materia di pene alternative

Art. 33

Il Governo è delegato a emanare, entro centoottanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che introduca nella parte generale del codice penale sanzioni diverse da quella detentiva ossia di carattere interdittivo, pecuniario e prescrivito per tutti i reati puniti al momento con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni.

Capo VIII – Norme a tutela dei diritti dei detenuti

Art.34

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'ONU contro la tortura e i trattamenti o le punizioni inumane o degradanti, adottato a New York il 18 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 22 giugno 2006. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del Protocollo stesso. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art.35

1. E' istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato “difensore civico”. Il difensore civico è organo collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere. Il difensore civico elegge fra i propri membri il presidente. Il difensore civico è organo indipendente ed autonomo. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei garanti regionali e locali dei diritti dei detenuti, a seguito di apposita convenzione con gli stessi. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che i difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.

2. Il difensore civico, i componenti del suo ufficio, i difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati, i garanti regionali o locali dei detenuti, laddove a seguito di apposita convenzione, hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di identificazione ed espulsione per stranieri, i centri per richiedenti asilo le caserme dei Carabinieri e della Guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza. Durante la visita i soggetti di cui al comma 1 possono ispezionare qualunque luogo di detenzione ed

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto possono non essere accompagnati. I medesimi soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

3. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie informali. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può: *a)* accedere a qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1; *b)* esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio; *c)* convocare il responsabile della struttura detentiva o del comportamento contestato.

4. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

5. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le leggi dello Stato.

6. Il difensore civico, dopo aver svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 2, può: *a)* provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico; *b)* comunicare il suo dissenso motivato. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve essere comunicato allo stesso difensore civico.

7. Il difensore civico presenta entro il 30 aprile di ogni anno al Parlamento la propria relazione annuale sull'attività svolta relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, ed al Comitato ONU contro la tortura. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia, è istituito l'insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del relativo difensore civico. Il difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

8. Ognuno dei componenti del difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti: *a)* essere persona di indubbia moralità; *b)* avere una pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti; *c)* avere una formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti umani.

9. Il difensore civico rimane in carica per quattro anni, non prorogabili. Il difensore civico rimane in carica in regime di *prorogatio* sino alla nomina del nuovo difensore civico. Ognuno dei cinque componenti il difensore civico, di cui all'articolo 2, comma 1, è sostituito in caso di dimissioni o di morte. I membri del difensore civico sono sostituiti dai Presidenti delle Camere nei casi di impedimento permanente, incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*. La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo e istituzionale. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione in posizione di comando selezionato direttamente in base al *curriculum* personale e di studio.

10. Gli oneri connessi al funzionamento degli uffici del difensore civico sono posti a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art.36

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente Art. 613-*bis*. - (*Tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimorirla o di fare una pressione su di essa o su una terza persona, ovvero per qualsiasi altro motivo fondato di discriminarla, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se dalla condotta di cui al primo comma derivi una lesione grave o gravissima. Se ne deriva la morte la pena non può essere inferiore a trenta anni. Alla stessa pena di cui ai commi primo e secondo soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente.

2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

3. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo per le vittime dei reati di tortura, per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento. E' istituita presso il Ministero della giustizia la commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura che ha il

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it

compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 37

Il comma 6 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, é sostituito dal seguente: “Decide, con ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14- *ter*, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti”.

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I – 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

Cf 97117840583

Tel. 06.44363191 / fax 06233215489 - e.mail segreteria@associazioneantigone.it

www.associazioneantigone.it